



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL “CERM – CENTRO DI RICERCA SULLE MINORANZE” (CENTRE FOR RESEARCH ON MINORITIES)

*Emanato con Decreto rettorale 19 luglio 2019, n. 493
Entrato in vigore il 19 luglio 2019*



UFFICIO AFFARI GENERALI E ORGANI COLLEGIALI

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052 – Fax +39 0332 219039
Email: affari.general@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO DEL “CERM – CENTRO DI RICERCA SULLE MINORANZE”
(CENTRE FOR RESEARCH ON MINORITIES)**

INDICE

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità e obiettivi del Centro di ricerca.....	3
Art. 4 - Attività del Centro di ricerca	3
Art. 5 - Aderenti al Centro.....	4
Art. 6 - Organi del Centro di ricerca	5
Art. 7 - Assemblea degli aderenti.....	5
Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro	5
Art. 9 - Direttore Scientifico del Centro.....	6
Art. 10 - Finanziamenti.....	6
Art. 11 - Amministrazione.....	6
Art. 12 - Modifiche al regolamento	7
Art. 13 - Cessazione del Centro di ricerca.....	7
Art. 14 - Norma di rinvio.....	7



Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto di Ateneo, è istituito il “CERM - Centro di ricerca sulle minoranze” (Centre for Research on Minorities), cui si riferirà di seguito anche nella sua forma abbreviata “CERM”.

Art. 2 - Sede del Centro

1. Il Centro, afferente al Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio (DiSUIT), è ivi funzionalmente e logisticamente allocato e usufruisce degli spazi, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Dipartimento o da altri enti pubblici o privati.

Art. 3 - Finalità e obiettivi del Centro di ricerca

1. Il Centro persegue le seguenti finalità fondamentali:
 - a. Promuovere e potenziare lo sviluppo di linee e programmi di ricerca scientifica sulle minoranze, sia quelle storiche sia quelle risultanti da più recente immigrazione, anche favorendo approcci multidisciplinari, come, ad esempio, tra indagine sociolinguistica e indagine glottodidattica o tra indagine sociolinguistica e storico-diacronica;
 - b. Ampliare la diffusione degli studi sulla sociologia e sociolinguistica delle minoranze, sull'educazione linguistica delle minoranze, sui repertori linguistici di immigrati in Italia, sulla tutela e rivitalizzazione delle lingue di minoranza;
 - c. Realizzare attività di alta formazione, perfezionamento, aggiornamento, Master e iniziative analoghe all'interno dell'Ateneo Insubre e al suo esterno, indirizzandosi in particolare alle istituzioni locali, territoriali e funzionali, anche allo scopo di creare sinergia tra l'Università e il territorio.

Art. 4 - Attività del Centro di ricerca

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria, il Centro può svolgere, tra l'altro, le seguenti attività:
 - a. Accrescere gli argomenti di studio della sociologia e sociolinguistica delle minoranze, con specifica attenzione per i temi della vitalità e funzioni degli idiomi di minoranze, storiche e nuove, della tutela, rivitalizzazione o rafforzamento delle lingue di minoranza, dei repertori linguistici di immigrati in Italia (lingue immigrate e italiano di stranieri), dei processi di formazione e funzionamento dell'identità linguistica nei contesti migratori, della compresenza nel repertorio di italiano e lingue di minoranza e i conseguenti fenomeni di contatto e di variazione, della pianificazione linguistica (corpus planning e status planning), delle problematiche di educazione linguistica delle minoranze nella società italiana contemporanea (sia rispetto al mantenimento della lingua madre che dell'apprendimento dell'italiano lingua seconda);
 - b. Promuovere e approfondire ricerche interdisciplinari sulla sociologia e sociolinguistica delle minoranze, favorendo sinergie tra competenze sociolinguistiche, glottodidattiche, sociologiche, storiche, pedagogico-educative e giuridiche;
 - c. Agevolare la pubblicazione di prodotti di ricerca rilevanti sotto il profilo scientifico e inerenti alle finalità del Centro;



- d. Proporre e svolgere, all'interno e all'esterno dell'Ateneo, attività formative e di aggiornamento nel campo della sociologia e sociolinguistica delle minoranze, con particolare attenzione alle tematiche di non-discriminazione e protezione delle lingue delle minoranze, di inclusione linguistica, sociale e culturale degli immigrati, di formazione in lingue minoritarie, della glottodidattica rivolta al mantenimento della madrelingua e della glottodidattica dell'italiano lingua seconda per i docenti e per target di apprendenti appartenenti a specifiche minoranze;
- e. Proporre e promuovere iniziative di collaborazione con altri Centri di ricerca o Dipartimenti dell'Ateneo, con altri Centri di ricerca o strutture pubbliche o private che si occupino delle tematiche inerenti alle finalità del Centro, nonché con enti pubblici e privati, istituzioni e altri soggetti che operano in particolare nel territorio delle Province di Como e di Varese e che possono avere interesse per le attività svolte dal Centro;
- f. Promuovere occasioni di confronto, di diffusione e di divulgazione delle conoscenze e dei risultati raggiunti con la propria attività, mediante comunicazioni, convegni, seminari, corsi, iniziative editoriali e pubblicistiche e ogni altro programma formativo e informativo utile al perseguimento delle finalità del Centro stesso;
- g. Istituire eventuali premi e/o borse di ricerca, nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore;
- h. Ogni anno il Centro dovrà predisporre una relazione sull'attività svolta. L'attività del Centro è verificata ogni due anni dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione; il centro è automaticamente disattivato in caso di inattività per due anni, comprovata dalla mancanza di relazioni annuali o dal mancato rinnovo delle cariche istituzionali.

Art. 5 - Aderenti al Centro

1. Oltre ai professori e ricercatori proponenti la sua istituzione, e individuati nel decreto rettorale istitutivo dello stesso, possono aderire al Centro:
 - a. professori e ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria, nonché di altri Atenei italiani e stranieri;
 - b. studiosi afferenti a centri di ricerca, associazioni ed enti pubblici e/o privati;
 - c. studiosi ed esperti nei settori di attività del Centro.
2. L'adesione al Centro può essere richiesta mediante domanda corredata da curriculum scientifico e/o professionale e dalla descrizione dettagliata dei temi di interesse, che devono essere in linea con le finalità del Centro. Sulla domanda di adesione si esprime il Consiglio Scientifico. Contro il diniego decide definitivamente il Consiglio di Amministrazione dell'Università.
3. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca e altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private.
4. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa a infortuni e responsabilità civile.
5. Il Centro si avvale, per il proprio funzionamento, di personale messo a disposizione da Dipartimenti dell'Università o da terzi mediante convenzioni con l'Università. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro.



Art. 6 - Organi del Centro di ricerca

1. Sono organi del Centro:
 - a. il Consiglio Scientifico;
 - b. il Direttore Scientifico.

Art. 7 - Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea degli aderenti, presieduta dal Direttore Scientifico del Centro o, in sua assenza, dal decano per ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, dal più anziano di età, esercita le funzioni elettive di cui all'art. 8, comma 1, nonché le funzioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
2. Essa, inoltre, può essere convocata dal Direttore Scientifico, o su richiesta di metà dei suoi componenti con diritto di voto, per assumere indirizzi o proposte di deliberazione, inerenti alle finalità fondamentali del Centro, di cui all'art. 3.

Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro

1. Il Consiglio Scientifico del Centro è composto da un numero di membri, compreso fra cinque e dieci, eletti dall'Assemblea degli aderenti, tra i professori e i ricercatori universitari che compongono il Centro.
2. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo del mandato. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, su convocazione del Direttore scientifico, l'assemblea degli aderenti provvede alla designazione dei membri del Consiglio scientifico.
3. Il Consiglio Scientifico:
 - a. designa il Direttore Scientifico;
 - b. individua e programma le linee dell'attività scientifica del Centro;
 - c. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore Scientifico;
 - d. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
 - e. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - f. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
 - g. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.
4. Il Consiglio Scientifico può cooptare, al suo interno, personalità scientifiche ed esperti, in funzione di loro specifiche competenze e in numero non superiore alla metà dei membri elettivi. I membri cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio ed esprimono voto meramente consultivo. Ai fini delle delibere del Consiglio, i membri cooptati non contribuiscono alla formazione del numero legale.
5. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno o quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico.



Art. 9 - Direttore Scientifico del Centro

1. Il Direttore Scientifico è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i professori e i ricercatori universitari dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro, esterni al consiglio stesso. Le funzioni di Direttore dovranno, di regola, essere attribuite a un professore o ricercatore a tempo pieno.
2. Il Direttore è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento cui afferisce il Centro, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio Scientifico procede all'elezione del Direttore Scientifico. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico.
3. Il Direttore:
 - a. rappresenta il Centro, mantiene i rapporti con le autorità accademiche, sovrintende e coordina l'attività svolta dal Centro;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Scientifico;
 - c. presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno; predispone e sottopone al Consiglio Scientifico la relazione sull'attività svolta nell'anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione;
 - d. designa un Vicedirettore tra i professori o i ricercatori aderenti al Centro, che lo coadiuva nella sua attività e lo supplisce in caso di impedimento o di assenza.
 - e. designa un Segretario, scelto tra gli aderenti al Centro, che lo assiste nello svolgimento delle sue mansioni.

Art. 10 - Finanziamenti

1. Il Centro opera con finanziamenti derivanti da:
 - a. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e altri Ministeri interessati all'area di ricerca del Centro;
 - b. Regioni, Enti locali e altri Enti pubblici o privati o Fondazioni;
 - c. Comunità Europea o altri organismi internazionali;
 - d. organizzazioni, imprese e istituzioni nazionali e internazionali;
 - e. eventuali contributi del Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio o di altri Dipartimenti dell'Ateneo o dell'Amministrazione centrale;
 - f. donazioni e lasciti;
 - g. entrate diverse.

Art. 11 - Amministrazione

1. Il Centro è qualificato come centro di costo del Dipartimento e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio (DiSUIT).



Art. 12 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dagli organi accademici competenti.

Art. 13 - Cessazione del Centro di ricerca

1. Il Centro cessa su proposta degli aderenti, con delibera approvata dall'Assemblea degli aderenti a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti e comunicata agli organi accademici competenti, oltre che nei casi stabiliti dall'art. 62 dello Statuto dell'Ateneo.

Art. 14 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento Generale di Ateneo e il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi dell'Insubria.